

CITTA' DI
VENEZIA



Corpo di Polizia Locale

Servizio Gabinetto del Comandante e Affari Generali

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Misure a tutela della viabilità in occasione della commemorazione del Commissario Capo Dott. Alfredo Albanese – Integrazione.

IL COMANDANTE GENERALE

Premesso che in data 12 maggio 2022 in occasione dell'anniversario della morte del Commissario Capo Alfredo Albanese, la Questura di Venezia ne onorerà la memoria con una cerimonia nel luogo in cui fu assassinato, all'angolo tra via Comelico e via Rielta;

Vista la necessità di tutelare gli spostamenti dei residenti in via Comelico e in via Rielta e nelle vie limitrofe;

Vista l'Ordinanza della Questura di Venezia Prot. 196/2.10/2022 del 06.05.2022 con cui la cerimonia è stata anticipata alle ore 09:30;

Richiamata l'Ordinanza Dirigenziale nr. 2022/266 PG 205958 del 09.05.2022;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- il provvedimento del Sindaco nr. 577951 del 23 dicembre 2020;
- gli artt. 5,6,7 e 9 del Decreto Legislativo n°285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada";
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

l'accesso in via Comelico ed in via Rielta è interdetto dalle ore 09:00 alle ore 13:00, anziché dalle 11:30 alle 13:00.

La presente ordinanza non si applica ai veicoli in servizio di emergenza, ai veicoli di Polizia Stradale, ai veicoli adibiti alla pulizia delle strade e dei servizi essenziali, ai veicoli del servizio pubblico di linea e dei residenti.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

La presente Ordinanza sarà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 gg. e sul sito internet del Comune di Venezia.

I trasgressori del presente provvedimento, sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n. 285/92, Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione).

Gli organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza ed autorizzati ad adottare ogni altro provvedimento a tutela della sicurezza della circolazione.

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/1971 al T.A.R. del Veneto, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 gg. dalla posa della segnaletica, ai sensi dell'art. 37 comma 3° del Nuovo Codice della Strada.

IL Comandante Generale
Gr. Uff. Dott. Marco AGOSTINI
(*atto firmato digitalmente

(*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."-